



## Schizzi di architetture fantastiche per la sussidiarietà

di Antonio M. Orazi

Tag: #sussidiarietà #autonomia #welfare

**La sussidiarietà può essere definita come quel principio regolatore per cui se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non deve intervenire**, ma può eventualmente sostenerne l'azione, fondando quella autonomia dei privati, che Salvatore Romano ha illustrato, e quella autonomia collettiva, che Gino Giugni ha sviluppato, entrambi nel solco del realismo giuridico italiano della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano.

Ma, su queste linee, **possiamo sviluppare una riflessione, tra autonomia privata e collettiva, riguardo alla possibile costruzione di architetture di sussidiarietà, esterne all'ordinamento intersindacale**, sia nel senso di un ordinamento giuridico aziendale, sia nel senso di una nuova bilateralità non più gestita dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma dai lavoratori e dai datori di lavoro stessi, eventualmente attraverso forme di rappresentanza, per i primi, e di assistenza tecnica, per i secondi, in forme di cogestione.

Così, a modo di utopie ragionevoli, possiamo disegnare architetture fantastiche di sussidiarietà che, nel mercato del lavoro, aiutino le piccole e medie comunità aziendali a coniugare produttività e remuneratività del lavoro; crescita professionale dei lavoratori e sviluppo commerciale delle aziende, tra esternalizzazioni e internalizzazioni; sicurezza del lavoro e continuità della impresa, nei rispettivi mercati.

Del resto come l'architettura che, prima della sua instaurazione quale arte e scienza, sappiamo si basasse su una somma di saperi popolari, così il diritto nasce dai comportamenti intersoggettivi e continua a evolvere in essi. Ma, se non possiamo più costruire manufatti senza rispettare le regole legali dell'arte, possiamo stringere tutti i contratti che vogliamo rispettando le sole, semplici regole naturali degli stessi. Non dimenticando mai che il contratto è legge fra le parti, e tale resta sempre – salvo per l'illecito penale – anche se l'ordinamento giuridico statale non lo tutelasse giurisdizionalmente.

Allora, recuperando le antiche tradizioni contadine di vicinato, come per la vendemmia o per la mietitura ad esempio, **potremmo immaginare una architettura multicontrattuale di sussidiarietà**, nell'ambito dei distretti territoriali o delle reti o di altre comunità di persone/aziende, finalizzata alla gestione di un certo *welfare* aziendale/interaziendale e del relativo mercato del lavoro, con l'intervento di agenzie di somministrazione o di altri veicoli societari.

**Si potrebbe configurare una interversione, per dir così, della somministrazione di lavoro, nel senso che si stringa un patto multilaterale**, nelle forme da verificare, secondo il quale:

1. le imprese assicurino ai loro lavoratori/collaboratori una continuità di lavoro, all'interno o all'esterno delle loro aziende nell'ambito distrettuale o altro;

2. una o più agenzie di somministrazione o altro assicurino a tali imprese (anche in caso di tracollo) e loro dipendenti a vario titolo la presa in carico, in forme e condizioni da stabilire, di quanti risultassero temporaneamente o definitivamente non impiegabili, con l'impegno di remunerarli (salvo l'intervento del *welfare* statale) e reimpiegarli confacentemente, in via temporanea o definitiva, dopo gli eventuali interventi di aggiornamento professionale o formazione/riqualificazione;

3. i lavoratori/collaboratori assicurino la loro disponibilità alla partecipazione a tutti i passaggi di cui sopra, con particolare riferimento alla formazione/riqualificazione necessaria al loro reimpiego e alla riallocazione, salvo particolari limiti e salva una generale opzione alla autoesclusione, a condizioni da definire;

Collocandosi tale patto nello spazio giuridico che le leggi dello Stato lasciano all'autonomia, senza peraltro trascurare tutti i riferimenti utili all'ordinamento giuridico generale, ma sempre in un'ottica di controllo sociale piuttosto che legale e in una logica, estrinseca alla legge, di efficienza dei risultati degli atti umani, perseguendo quell'equilibrio delle transazioni che meglio di ogni altra cosa può assicurare la pace sociale.

Mentre, a fianco di un simile patto, potrebbero collocarsi enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, imprese sociali, capaci di sviluppare interventi di assistenza e previdenza integrative; assistenza all'infanzia e agli anziani; accoglienza ai migranti e ai rifugiati; formazione continua e di base; sviluppo e ricerca; creatività imprenditoriale; integrabili con le strutture pubbliche del territorio, per la **realizzazione di un mercato del lavoro libero e di una società solidale, che ci faccia passare da un *welfare state* cedente ad una *welfare society* risalente.**

Un insieme di atti e fatti che, variamente articolati e sviluppati per progressive approssimazioni, anche in una ottica di sperimentazione, proprio partendo dalla innovazione sociale possa essere una risposta nuova alle sfide di un industrialismo arrivato ai limiti delle capacità di consumo, attraverso una ricomposizione delle produzioni, tra serialità e personalizzazione; tra vecchia meccanizzazione da catena di montaggio e nuova meccanizzazione da stampaggio 3D; tra produzione di beni e prestazione di servizi.

E tutto ciò, come utopia ragionevole per la attuale fase di transizione, sino al successivo, prossimo, salto tecnologico radicale, pensando più al benessere netto che al prodotto lordo, nella eterna ricerca della felicità.

*Antonio M. Orazi*

ADAPT Professional Fellow

 @occamorazi